

## COMUNE DI PELLEZZANO

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE SITO IN PIAZZA DON GERARDO FIORE DELLA FRAZIONE CAPEZZANO**

### **MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA**

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:

**a)** sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito);

**b)** espressa indicazione che *"la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Dirigente cui compete la gestione del contratto"*.

**c)** espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:

**c1)** rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;

**c2)** assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;

**c3)** inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;

**c4)** indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;

**c5)** nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui *"Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi."*

*In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza"*, è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: *"La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito"*;

**c6)** rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione appaltante.